Studio Tributario
e Societario

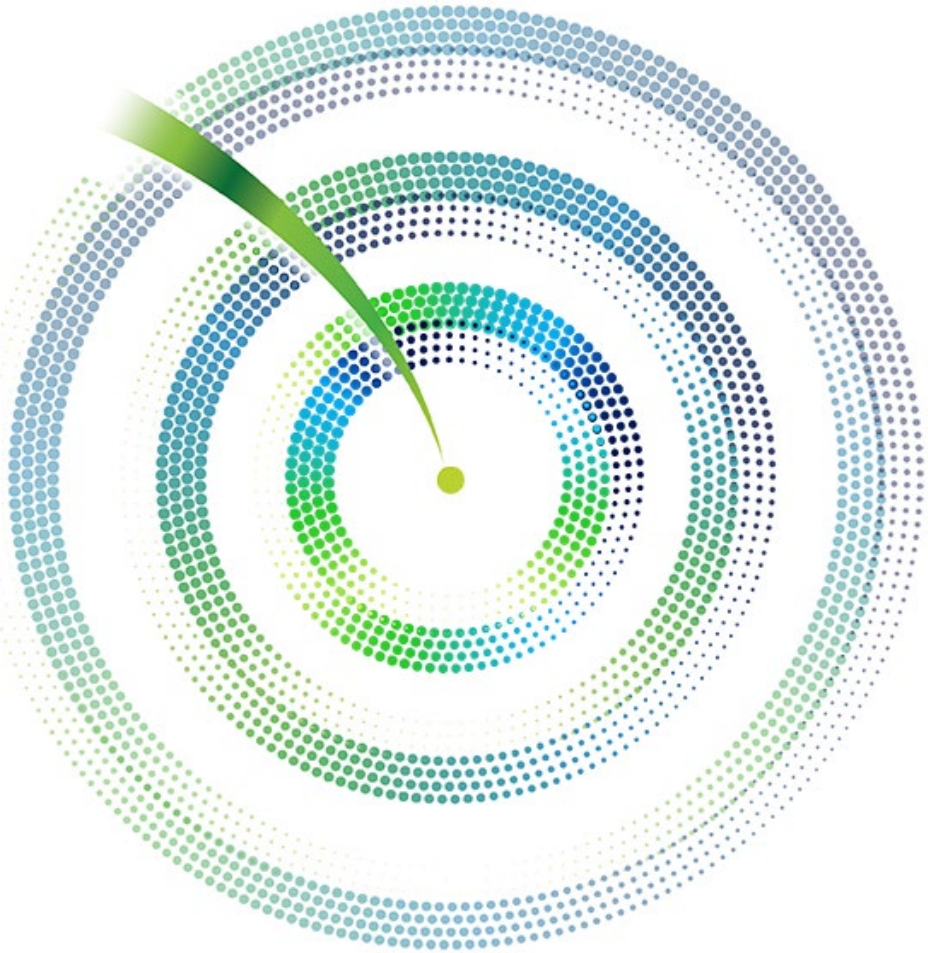

TAX *for Professionals* | Newsletter n. 12 | giugno 2025

FOCUS: La revisione del principio contabile sui bilanci intermedi (OIC 30)

Deloitte *for Professionals* Stp Srl

Deloitte.

Indice

SCADENZE FISCALI

FOCUS: La revisione del principio contabile sui bilanci intermedi **(OIC30)**

NEWS

- DIRITTO SOCIETARIO

Antiriciclaggio: la segnalazione di operazioni sospette

- OPERAZIONI STRAORDINARIE

È neutro il conferimento di studio in società odontoiatrica

Cessione di azienda: i debiti estinti per confusione non riducono l'imposta di registro

- IMPOSTE DIRETTE

La fase di start up immobiliare rileva per la pex

Ristretta base azionaria anche quando il socio è a sua volta una società

- IMPOSTE INDIRETTE

Rimborso Iva ammesso per le opere realizzate su beni di terzi

- ACCERTAMENTO

Le Entrate approvano i codici tributo delle imposte sostitutive della riforma

Scadenze fiscali

30 giugno

Soggetti Irpef

Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2024 e di primo acconto per l'anno 2025, senza alcuna maggiorazione

L'elenco completo delle prossime scadenze fiscali può essere consultato al seguente link:

https://www1.agenziaentrate.gov.it/strumenti/scadenzario/main.php

Focus

La revisione del principio contabile sui bilanci intermedi (OIC 30)

L'OIC ha pubblicato la versione definitiva del principio OIC 30, dedicato ai bilanci intermedi. Si tratta di una profonda revisione della precedente versione, che risale all'aprile 2006.

Il principio nella nuova formulazione si applica ai bilanci intermedi relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2026 o da data successiva. Tuttavia, è possibile applicarlo in via anticipata ai bilanci intermedi relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2025.

Gli eventuali effetti derivati dall'applicazione del principio vanno rilevati in bilancio retroattivamente ai sensi dell'OIC 29. La società che redige per la prima volta il bilancio intermedio può non presentare i dati comparativi del conto economico e del rendiconto finanziario.

Sintetizziamo le motivazioni che hanno guidato la revisione e le principali novità introdotte.

Le ragioni dell'aggiornamento

La revisione dell'OIC 30 "I bilanci intermedi" ha riguardato sia la struttura che il contenuto del principio contabile.

L'aggiornamento della struttura si è reso necessario per adeguare lo standard all'evoluzione che hanno avuto i principi contabili nazionali nel corso degli anni. L'aggiornamento nel contenuto nasce dall'esigenza di tenere conto dell'evoluzione che nel corso degli anni ha interessato la disciplina del bilancio e i principi contabili nazionali.

Il contenuto

Il principio contabile disciplina la redazione di bilanci intermedi predisposti in situazioni fisiologiche nella vita della società. Pertanto, non disciplina il contenuto di situazioni contabili redatte in momenti particolari della vita della società, quali ad esempio la situazione patrimoniale ex artt. 2446 e 2447 del codice civile. Ciò non esclude che, nell'ambito della loro discrezionalità, gli amministratori possano applicare i criteri di valutazione previsti dall'OIC 30 nella redazione della situazione patrimoniale.

Le situazioni che possono richiedere in determinate circostanze la redazione di bilanci intermedi e che sono trattati in questo documento sono le seguenti:

— riduzione del capitale sociale per perdite;

— riduzione del capitale sociale;

— emissione di un prestito obbligazionario;

— distribuzione di acconti sui dividendi;

— aumento gratuito del capitale sociale mediante imputazione di riserve;

— acquisto di azioni proprie;

— delibere di fusione e scissione.

I bilanci intermedi redatti in presenza delle suddette operazioni sono soggetti ad una specifica disciplina diversa da quella che regola le "relazioni infrannuali" obbligatorie per le società quotate nei mercati regolamentati.

I documenti che compongono il bilancio di esercizio sono differenziati in base alla categoria dimensionale di appartenenza. Pertanto, il rendiconto finanziario è obbligatorio solo per le imprese di maggiori dimensioni, mentre le micro-imprese possono non presentare la nota integrativa se forniscono determinate informazioni in calce allo stato patrimoniale.

Seguendo l'impostazione contabile della precedente versione dell'OIC 30, il contenuto del principio si basa sull'assunto che:

– i bilanci intermedi siano redatti utilizzando gli stessi criteri di redazione del bilancio d'esercizio

(o consolidato);

– le valutazioni siano effettuate considerando il periodo intermedio come un autonomo

"esercizio".

Le società che redigono il bilancio intermedio in forma abbreviata o il bilancio intermedio delle micro-imprese possono adottare gli schemi di bilancio ordinari previsti dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile tenuto conto delle semplificazioni previste dall'art 2435-bis e all'art. 2435-ter del codice civile, così come declinati dall'OIC 12 "Composizione e schemi del bilancio d'esercizio

Le imposte nel bilancio intermedio

Particolare attenzione viene prestata dal documento dell'OIC al tema della contabilizzazione del carico fiscale gravante sull'esercizio intermedio.

Nel calcolo delle imposte correnti e differite, il principio prevede che esse siano determinate applicando all'utile intermedio prima delle imposte l'aliquota fiscale annua effettiva stimata sulla base dell'aliquota in vigore alla data di chiusura del periodo intermedio. Si deve quindi utilizzare l'aliquota fiscale annua effettiva rappresentata dalla stima dell'incidenza dell'onere fiscale annuale (corrente e differito) sul risultato civilistico annuale ante imposte. In applicazione di questo principio, ad esempio le differenze permanenti e le imposte anticipate precedentemente non rilevate che divengono ragionevolmente certe nel periodo sono allocate a conto economico pro-quota in base al rapporto tra reddito ante imposte nel periodo intermedio e quello stimato di fine esercizio. L'applicazione di questa disposizione è volta ad assicurare che non si verifichino significative differenze tra l'aliquota fiscale effettiva risultante nel bilancio intermedio rispetto a quella risultante nel bilancio di fine anno

Tenuto conto delle modalità di calcolo delle imposte intermedie sul reddito, il principio non richiede di suddividere in sottovoci la voce 20 del conto economico Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate. Analoghe considerazioni valgono per la contropartita patrimoniale da utilizzare (ad esempio, la voce B2 "fondo imposte, anche differite").

Infine, nel bilancio consolidato intermedio il calcolo delle imposte è effettuato separatamente per ogni

impresa inclusa nell'area di consolidamento.

Svalutazioni e ripristini di valore

Nel bilancio intermedio si effettuano le svalutazioni e i ripristini di valore delle attività secondo le regole ordinarie applicate nel bilancio di esercizio. Pertanto, nel caso in cui i principi contabili non ammettano il ripristino di valore di un'attività, come nel caso dell'avviamento e degli oneri pluriennali, le svalutazioni effettuate nel bilancio intermedio non possono essere ripristinate nei successivi bilanci intermedi o di esercizio.

I costi iscritti nel conto economico del bilancio intermedio, in assenza dei presupposti che ne consentano la capitalizzazione, non possono essere ripresi e capitalizzati nell'attivo dello stato patrimoniale nei successivi bilanci intermedi o di esercizio.

L'appendice sui casi applicativi

Il principio contiene una appendice (che però non forma parte integrante dell'OIC 30) in cui vengono analizzati alcuni casi applicativi di rilevazione e valutazione di poste nel bilancio intermedio.

Ammortamento delle immobilizzazioni:

- gli ammortamenti di un periodo intermedio sono rilevati solo sulle immobilizzazioni, materiali e immateriali, possedute durante quel periodo intermedio. Non si tengono in considerazione acquisizioni di attività o cessioni pianificate per una data successiva al termine del periodo. Intermedio;
- l'ammortamento delle immobilizzazioni acquisite durante il periodo intermedio inizia nel momento in cui il cespite è disponibile e pronto per l'uso ed è calcolato per la durata residua del periodo intermedio;
- è ammissibile l'utilizzo ai fini dell'ammortamento della metà dell'aliquota normale per i beni acquisiti nel corso del periodo intermedio;
- nel caso di alienazione, perdita o comunque dismissione di un bene immobilizzato nel corso del periodo intermedio, occorre calcolare l'ammortamento relativo alla frazione dell'esercizio nel quale il bene è stato utilizzato e quindi determinare la plusvalenza o minusvalenza al netto di tale quota di ammortamento.

Costi di manutenzione ordinaria:

- sono rilevati a conto economico nel periodo amministrativo in cui sono sostenuti, pertanto, i costi per interventi programmati che si prevede saranno sostenuti in un periodo successivo non possono essere accantonati nel bilancio intermedio.

Fondi rischi ed oneri:

- gli accantonamenti sono rilevati nel bilancio intermedio se sono soddisfatti alla chiusura di tale bilancio i requisiti previsti per la loro iscrizione dall'OIC 31 e l'importo dell'accantonamento è determinato facendo riferimento alla miglior stima dei costi alla data del bilancio intermedio, ivi incluse le spese legali determinabili in modo non aleatorio ed arbitrario, necessarie per fronteggiare la sottostante passività, certa o probabile.

Rimanenze di magazzino:

- le rimanenze di magazzino alla chiusura del periodo intermedio sono valutate con gli stessi criteri adottati per il bilancio di esercizio e quindi al minore tra il costo e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato;
- il costo delle rimanenze è determinato alla fine del periodo intermedio utilizzando le stesse configurazioni di costo (costo specifico, fifo, lifo, medio ponderato) di fine esercizio;
- le rimanenze sono oggetto di svalutazione in bilancio quando il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato è minore del relativo valore contabile. Se nel periodo intermedio vengono meno, in tutto o in parte, i presupposti della svalutazione effettuata in un periodo precedente, per effetto dell'aumento del valore di realizzazione desumibile dal mercato, la rettifica di valore effettuata è annullata nei limiti del costo originariamente sostenuto.

News

DIRITTO SOCIETARIO

Antiriciclaggio: la segnalazione di operazioni sospette

Banca d'Italia, Unità di informazione finanziaria, Rapporto annuale 2004, maggio 2025

L'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF) ha reso noto il rapporto sulle attività antiriciclaggio svolte nel 2024.

Nel 2024 si è confermata la riduzione delle segnalazioni di operazioni sospette (SOS) registrata nell'anno precedente. La diminuzione dei flussi di banche e Poste, i maggiori segnalanti, è stata in parte compensata dall'incremento di quelli dei professionisti, nonché dalla sensibile variazione in aumento delle SOS provenienti da alcuni istituti di pagamento (IP) e istituti di moneta elettronica (IMEL) registrata nell'ultimo trimestre. Fra i soggetti obbligati non finanziari si rilevano aumenti significativi delle SOS inviate dagli operatori in valuta virtuale e dai soggetti operanti nel commercio di oro o nella fabbricazione e commercio di oggetti preziosi. Restano consistenti, sebbene in diminuzione, le segnalazioni dei prestatori di servizi di gioco, mentre quelle dei soggetti che svolgono attività di custodia e trasporto valori si sono quasi dimezzate. Anche il flusso segnaletico delle Pubbliche amministrazioni (PA) si conferma in crescita, pur rimanendo ancora marginale e circoscritto a pochi enti. Le segnalazioni relative al finanziamento del terrorismo hanno registrato un incremento.

Sul contenimento del flusso segnaletico hanno inciso anche le numerose iniziative intraprese dalla UIF ai fini del miglioramento della qualità della collaborazione attiva; questa correlazione è evidenziata dal significativo calo delle SOS analizzate nel 2024 e classificabili a basso rischio di riciclaggio, che sono passate dal 25% dell'anno precedente al 20%. Oltre al perfezionamento del sistema di monitoraggio della qualità della collaborazione attiva, nel 2024 è proseguito l'affinamento delle nuove schede di feedback che sono state oggetto di consultazione con i principali segnalanti. Le nuove schede saranno basate su numerosi indicatori incentrati su aspetti qualitativi innovativi e saranno il principale strumento di condivisione con i segnalanti nell'ambito di un dialogo costruttivo sugli esiti del monitoraggio di qualità. La contrazione numerica delle segnalazioni è più che compensata dall'aumento della complessità delle fattispecie rappresentate e dal numero di dati e informazioni presenti nelle SOS. Ciò si riflette nelle tecniche di analisi, con la crescente diffusione di metodi che consentono il pieno sfruttamento del patrimonio informativo della UIF e su approcci di analisi aggregata e di rete.

Gli schemi di riciclaggio emersi dall'analisi delle segnalazioni sono sempre più articolati e spesso contraddistinti da intensa operatività transnazionale, anche realizzata tramite canali e strumenti finanziari innovativi e talvolta con il coinvolgimento di intermediari e operatori costituiti e attivi in giurisdizioni che consentono arbitraggi normativi. Tali schemi, finalizzati a ostacolare l'individuazione degli illeciti, del relativo perimetro soggettivo e della destinazione dei proventi, sono particolarmente ricorrenti nelle fattispecie di tipo fiscale e nelle altre tradizionali aree di rischio dell'abuso di fondi pubblici, della corruzione e della criminalità organizzata, che continuano a essere rilevanti nei flussi segnaletici. L'ampia diffusione della tecnologia influisce sulla tipologia di casistiche rilevate dalle segnalazioni, con il peso crescente delle frodi informatiche e la continua evoluzione delle modalità di utilizzo delle criptoattività a scopi di riciclaggio.

OPERAZIONI STRAORDINARIE

È neutro il conferimento di studio in società odontoiatrica

Risposta interpello Agenzia Entrate 4.6.2025 n. 148

L'Agenzia interviene, mediante risposta ad un interpello, con chiarimenti interpretativi sul nuovo regime di neutralità delle operazioni straordinarie degli studi professionali (articolo 177 bis del Tuir).

Nel sistema regolato dal Tuir dopo la riforma sono da cogliere due aspetti:

- ai conferimenti da associazioni professionali a «*società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico*», trova applicazione il principio della neutralità fiscale, secondo cui le operazioni non determinano realizzo di plusvalenze imponibili o di minusvalenze deducibili;

- tra le «*società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico*», in qualità di conferitarie, rientrano sia le società tra professionisti, (articolo 10 della legge n. 183/2011) sia le altre società esercenti attività regolamentate dagli ordini professionali (comma 2, lettera a) dell'articolo 177-bis.

In tale contesto, l'Agenzia ritiene che il richiamo contenuto nella relazione illustrativa al Dlgs di riforma alle «*società tra avvocati di cui all'articolo 4bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247*» sia meramente esemplificativo e non esaustivo atteso che, in linea con i criteri direttivi della delega, la norma disciplina la «*neutralità fiscale delle operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali, comprese quelle riguardanti il passaggio da associazioni professionali a società tra professionisti [...] da introdurre in relazione alla generalità delle cosiddette operazioni straordinarie che involgono soggetti esercenti attività professionali*».

Ciò posto, configurando la professione sanitaria di odontoiatria una professione regolamentata nel sistema ordinistico di appartenenza, al conferimento dello studio professionale in una società costituita per lo svolgimento effettivo dell'attività odontoiatrica si applica il regime di neutralità relativamente al «*complesso unitario di attività materiali e immateriali, inclusa la clientela e ogni altro elemento immateriale, nonché di passività*» che, a seguito del conferimento, continui a essere destinato esclusivamente all'esercizio dell'attività odontoiatrica.

Cessione di azienda: i debiti estinti per confusione non riducono l'imposta di registro

Cassazione, Ordinanza 31 maggio 2025 n. 14660

Nel sistema dell'imposta di registro, il calcolo della base imponibile, previsto dall'articolo 51 del TUR, è effettuato in base alla valorizzazione al netto delle passività aziendali, basandosi sull'assunto che le passività aziendali vengono normalmente prese in carico dal cessionario. La disposizione, infatti, precisa che «*per gli atti che hanno per oggetto aziende o diritti reali su di esse il valore di cui al comma primo è controllato dall'ufficio con riferimento al valore complessivo dei beni che compongono l'azienda, compreso l'avviamento (...) al netto delle passività risultanti dalle scritture contabili obbligatorie o da atti aventi data certa a norma del codice civile*».

Nel caso all'esame della Cassazione, nel compendio aziendale oggetto di trasferimento era compreso, tra le passività, anche il debito della cedente verso la cessionaria, e tale importo era stato escluso dalla base imponibile.

Secondo di Giudici, però, i debiti nei confronti dei cessionari aventi causa, che si estinguono, ai sensi dell'articolo 1253 del Codice civile nel momento in cui il creditore diventa anche debitore, sono indeducibili dal valore dell'azienda. Si tratta di una soluzione coerente con la previsione dell'articolo 43, comma 2 del TUR, secondo cui concorrono a formare la base imponibile, oltre ai debiti ed agli altri oneri accollati, anche "*le obbligazioni estinte per effetto dell'atto*".

IMPOSTE DIRETTE

La fase di start up immobiliare rileva per la pex

Cassazione, ordinanza 2 giugno 2025 n. 14800

L'Ordinanza 2 giugno 2025 n. 14800 della Cassazione ha esaminato il caso dell'applicazione della participation exemption alla cessione di una società avente ad oggetto lo svolgimento di attività alberghiera, la quale nel corso del triennio oggetto di osservazione stava costruendo un immobile a destinazione alberghiera e che in effetti è stato poi utilizzato a tale scopo.

La pronuncia sottolinea che la fase di start up, così intesa, costituisce un fattore essenziale e imprescindibile della vita dell'impresa ed assume una diversa connotazione - in termini di durata, complessità, onerosità - in funzione del settore economico di appartenenza e del tipo di attività svolta. Il periodo di start up, ancorché non idoneo autonomamente a configurare l'esercizio di attività commerciale, è suscettibile di assumere una connotazione commerciale, ai fini pex, nell'ipotesi in cui venga seguito dallo svolgimento dell'attività d'impresa. In altri termini, il requisito della commercialità può considerarsi sussistente già nella fase di start up sempreché la società partecipata, dopo aver ultimato le fasi preparatorie ed essersi così dotata di un apparato organizzativo autonomo, inizi successivamente a svolgere l'attività per la quale è stata costituita.

L'ordinanza enuncia il seguente principio di diritto "*Ai fini del beneficio previsto dall'art. 87, comma 1, TUIR (esenzione della plusvalenza nella misura del 95 per cento), il requisito previsto alla lett. d), relativo all'esercizio da parte della società partecipata di un'impresa commerciale, non va escluso, ai sensi della presunzione iuris et de iure di non sussistenza contenuta nella medesima lettera, ove l'immobile strumentale sia in costruzione, in quanto tale attività è volta a dotare l'impresa di un apparato organizzativo autonomo, purché in seguito sia provato che nell'immobile stesso sia successivamente iniziata l'attività imprenditoriale medesima*".

Ristretta base azionaria anche quando il socio è a sua volta una società

Cassazione, Ordinanza 9 giugno 2025 n. 15274

La ristretta base azionaria che può far scattare la presunzione di distribuzione di utili ai soci si realizza anche quando la partecipazione è detenuta tramite un'altra società di capitali.

La Cassazione ha infatti sottolineato che in questo schema non fa differenza il fatto che partecipe della società di capitali sia una persona fisica o una società, e che quest'ultima sia società di persone o società di capitali. Non è condivisibile la tesi secondo cui i soci-persone fisiche sarebbero meri soci "di secondo livello", per i quali non sarebbe configurabile alcun vincolo di solidarietà

Il fatto che le persone fisiche non siano direttamente socie della società accertata, bensì delle società che costituiscono la compagine sociale di quest'ultima, è un profilo meramente formale ai fini della valutazione della ristretta base azionaria e, dunque, della operatività della presunzione connessa. Infatti, la valutazione va condotta secondo criteri sostanziali e non meramente formali, poiché ciò che conta è la sostanza del fenomeno economico sottostante alle forme giuridiche: occorre stabilire se tali società, siano indifferentemente di persone o di capitali, sono o meno un mero schermo rispetto alle persone fisiche, valido civilisticamente ma non opponibile al fisco. Sotto questo aspetto, il profilo dirimente è se il ristretto numero di partecipi consenta un effettivo controllo della società a ristretta base sociale.

IMPOSTE INDIRETTE

Rimborso Iva ammesso per le opere realizzate su beni di terzi

Agenzia delle Entrate, Risposta ad Interpello 12 giugno 2025 n. 155

La risposta ad Interpello 12 giugno 2025 n. 155 conferma la possibilità di chiedere il rimborso dell'Iva assolta 'per opere realizzate su beni di terzi'.

La recente risoluzione n. 20/E del 26 marzo 2025 - nel commentare la posizione assunta dalle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione con la sentenza n. 13162 del 14 maggio 2024 aveva già accettato:

- il principio secondo il quale l'espressione «acquisto ... di beni ammortizzabili», utilizzata dal legislatore IVA interno (articolo 30, comma 2, lett. c), d.P.R. n. 633 del 1972), va attribuito il significato - lato - di disponibilità di tali beni in virtù di un titolo giuridico che ne garantisca il possesso ovvero la detenzione per un periodo di tempo apprezzabilmente lungo;

- che «l'applicazione della disposizione legislativa va necessariamente estesa ai beni che, pur stricto sensu non ammortizzabili, sono comunque destinati all'esercizio dell'impresa per un periodo di tempo medio-lungo, appunto quali ''investimenti'' (beni strumentali)», ovvero con «riferimento alla nozione - ampia e sostanzialmente economica - di ''beni di investimento''»

Nella risposta all'interpello, l'Agenzia ritiene che un Gruppo IVA, quale soggetto passivo unitario ai fini dell'IVA, possa essere assimilato ad un soggetto che realizza in economia un impianto fotovoltaico da utilizzare quale bene strumentale per la produzione dell'energia destinata alla vendita. Pertanto, ritiene che l'eccedenza a credito dell'IVA ad essi relativa possa essere chiesta a rimborso dal Rappresentante di gruppo anche se gli impianti fotovoltaici sono costruiti sui tetti di fabbricati industriali o su terreni di proprietà delle società del Gruppo o su cui il Gruppo ha ottenuto una concessione trentennale del diritto di superficie.

ACCERTAMENTO

Le Entrate approvano i codici tributo delle imposte sostitutive della riforma

Agenzia Entrate, Risoluzione 4 giugno 2025 n. 35

Agenzia Entrate, Risoluzione 4 giugno 2025 n. 36

Agenzia Entrate, Risoluzione 4 giugno 2025 n. 37

L'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192 prevede che "*I saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi, in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023, che residuano al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024, possono essere affrancati, in tutto o in parte, con l'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 10 per cento".*

Conseguentemente, la Risoluzione Agenzia Entrate 4.6.2025 n. 35 istituisce il codice tributo:

- "1867" denominato "Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive derivante dall'affrancamento straordinario delle riserve - articolo 14 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192".

Per il riallineamento dei maggiori civilistici emergenti da operazioni straordinarie, sono invece istituiti dalla Risoluzione 4.6.2025 n. 36 i seguenti codici tributo

- "1865" denominato "Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per il riconoscimento dei maggiori valori attribuiti in bilancio alle immobilizzazioni materiali e immateriali a seguito di conferimento di azienda, fusione e scissione effettuati dal 1° gennaio 2024 - articolo 176, comma 2-ter, del TUIR";
- "1866" denominato "Imposta sostitutiva dell'IRAP per il riconoscimento dei maggiori valori attribuiti in bilancio alle immobilizzazioni materiali e immateriali a seguito di conferimento di azienda, fusione e scissione effettuati dal 1° gennaio 2024 - articolo 176, comma 2-ter, del TUIR".

Infine, l'articolo 11 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192 disciplina i regimi di riallineamento delle divergenze tra i valori contabili e fiscali emerse in sede di cambiamento dei principi contabili e prevede che *"Il riallineamento può essere attuato sulla totalità delle divergenze positive e negative, escluse quelle di cui all'articolo 10, comma 7, esistenti all'inizio del periodo d'imposta e verificatesi nel medesimo periodo d'imposta, ovvero esistenti alla data di efficacia delle operazioni di cui al citato articolo 10, comma 1, lettera g). La somma algebrica delle differenze stesse, se positiva, è assoggettata a tassazione con l'aliquota ordinaria, cui sommare eventuali addizionali o maggiorazioni, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, separatamente dall'imponibile complessivo. [...] L'imposta è versata in unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative al periodo d'imposta in cui sono emerse le divergenze".*

La Risoluzione 4.6.2025 n. 37 procede quindi ad istituire i seguenti codici tributo:

- "1817" denominato "IRES a seguito del riallineamento totale delle divergenze emerse in sede di cambiamento dei principi contabili - articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192";
- "1818" denominato "Imposta sostitutiva dell'IRES a seguito del riallineamento parziale delle divergenze emerse in sede di cambiamento dei principi contabili - articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192".
- "1868" denominato "IRAP a seguito del riallineamento totale delle divergenze emerse in sede di cambiamento dei principi contabili - articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192";
- "1869" denominato "Imposta sostitutiva dell'IRAP a seguito del riallineamento parziale delle divergenze emerse in sede di cambiamento dei principi contabili - articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192".

La presente comunicazione contiene unicamente informazioni a carattere generale che possono non essere necessariamente esaurienti, complete, precise o aggiornate. Nulla di quanto contenuto nella presente comunicazione deve essere considerato esaustivo ovvero alla stregua di una consulenza professionale o legale. A tale proposito Vi invitiamo a contattarci per gli approfondimenti del caso prima di intraprendere qualsiasi iniziativa suscettibile di incidere sui risultati aziendali. È espressamente esclusa qualsivoglia responsabilità in capo a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, alle sue member firm o alle entità ad esse a qualsivoglia titolo correlate, compreso lo Studio Tributario e Societario Deloitte Società tra Professionisti S.r.l. Società Benefit, per i danni derivanti a terzi dall'aver, o meno, agito sulla base dei contenuti della presente comunicazione, ovvero dall'aver su essi fatto a qualsiasi titolo affidamento.

Il nome Deloitte si riferisce a una o più delle seguenti entità: Deloitte Touche Tohmatsu Limited, una società inglese a responsabilità limitata ("DTTL"), le member firm aderenti al suo network e le entità a esse correlate. DTTL e ciascuna delle sue member firm sono entità giuridicamente separate e indipendenti tra loro. DTTL (denominata anche "Deloitte Global") non fornisce servizi ai clienti. Si invita a leggere l'informativa completa relativa alla descrizione della struttura legale di Deloitte Touche Tohmatsu Limited e delle sue member firm all'indirizzo www.deloitte.com/about.

©2025 Studio Tributario e Societario Deloitte *for Professionals* Società tra professionisti S.r.l.